



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 2009	di data 10/09/2026

Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI ADULTI ALLA PARI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.609,90 CON DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO N. 25986 CODICE GLOBALE N. 157996 CAP. 00558 CDC 15.07 ANNO 2026.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione alla legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 28.05.2021 n. 911, ha definito le "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali";

atteso, in particolare, che la medesima deliberazione fa rientrare fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità ed in forma associata l'intervento di accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza presso famiglie o singoli riconosciuti idonei ed anche gli interventi di accoglienza adulti alla pari;

viste le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg., che regolano, fra l'altro, i servizi di accoglienza adulti presso famiglie o singoli;

atteso che il Comune di Trento, a sostegno dei provvedimenti di accoglienza di adulti presso famiglie e/o singoli, può corrispondere a favore degli accoglienti un contributo mensile nella misura massima di euro 723,00 mensili;

considerato che per quanto riguarda specificatamente gli interventi di accoglienza alla pari, la deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911 stabilisce che tale contributo è determinato per far fronte alle spese sostenute sulla base del progetto condiviso. Tale contributo viene stabilito in relazione all'effettivo impegno per l'accogliente in termini di tempo e di spese sostenute;

visto l'allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale è indicato l'utente, il cui progetto relativo

al servizio accoglienza di adulti alla pari è stato rinnovato con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale n. 386 di data 13/02//2026;

rilevato che per tale soggetto è stata concordata la sospensione del servizio dal 31/07/2026 e successivamente la chiusura anticipata al 19/08/2026 e che pertanto viene rideterminata la misura del contributo complessivo da corrispondere all'accogliente indicato nell'allegato n. 1, sulla base di apposite relazioni-progetti dell'operatore sociale prot. id. n. 309272697 di data 25/08/2026 e prot. id. n. 309283830 di data 25/08/2026;

appurato che tale rideterminazione da luogo ad un'economia di spesa di euro 711,29 con un risparmio sulle somme precedentemente impegnate per il periodo 31/07/2026 – 30/09/2026;

visto l'allegato n. 2, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale è indicato l'utente, il cui progetto relativo al servizio accoglienza di adulti alla pari è stato rinnovato con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale n. 386 di data 13/02//2026;

rilevato che per tale soggetto è stata concordata la chiusura anticipata al 10/08/2026 e che pertanto viene rideterminata la misura del contributo complessivo da corrispondere all'accogliente indicato nell'allegato n. 2, sulla base di apposita relazione progetto dell'operatore sociale prot. id. n. 309280559 di data 25/08/2026;

appurato che tale rideterminazione da luogo ad un'economia di spesa di euro 335,48 con un risparmio sulle somme precedentemente impegnate per il periodo 11/08/2026 – 30/09/2026;

visto l'allegato n. 3, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale è indicato l'utente, che è stato ammesso al servizio accoglienza di adulti alla pari con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale n. 1252 di data 29/05//2026;

rilevato che per tale soggetto è stata concordata la chiusura anticipata al 06/08/2026 e che pertanto viene rideterminata la misura del contributo complessivo da corrispondere all'accogliente indicato nell'allegato n. 3, sulla base di apposita relazione-progetto dell'operatore sociale prot. id. n. 309278102 di data 25/08/2026;

appurato che tale rideterminazione da luogo ad un'economia di spesa di euro 563,13 con un risparmio sulle somme precedentemente impegnate per il periodo 07/08/2026 – 30/09/2026;

dato atto che al riguardo viene data comunicazione ai soggetti interessati;

rilevato che è possibile procedere quindi al disimpegno definitivo della spesa quantificata in Euro 1.609,90, quale risultato della somma delle economie (711,29 + 335,48 + 563,13), al capitolo 00558 (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: accoglienza adulti presso famiglie e/o singoli – gestione associata) CDC 15.07 dell'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2026-2027-2028, diminuendo l'impegno n. 25986, codice globale 157996, autorizzato con determinazione n. 386 di data 13/02/2026;

considerato che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-

2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge, regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
 - la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
 - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
 - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387 immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il decreto del Sindaco n. 116/2025 di data 01/10/2025 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

determina

1. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, la misura del contributo concesso agli accoglienti per gli utenti indicati negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, soggetti a privacy che firmati dalla sottoscritta formano parte integrante ed essenziale della determinazione, registrando un'economia pari ad Euro 1.609,90;
2. di ricalcolare, l'impegno di spesa per l'anno 2026 al capitolo 00558, (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: accoglienza adulti presso famiglie e/o singoli – gestione associata) CDC 15.07 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028, che presenta la necessaria disponibilità, diminuendo l'impegno n. 25986 codice globale 157996 autorizzato con determinazione n. 386 di data 13/02/2026, di euro 1.609,90;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Dirigente del Servizio
REDOLFI SABRINA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).